



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI**

-Terza Sezione Civile-

nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano,
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel processo iscritto al n. 15042 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi relativo all'anno 2025 avente a oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c. in relazione agli artt. 2476, 2598 c.c. e vertente tra le seguenti parti:

POLISPORTIVA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA, codice fiscale
tempore

in persona del legale rappresentante pro

RICORRENTE

FC

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A

RESPONSABILITÀ LIMITATA, codice fiscale

in persona del curatore speciale e del

suo difensore avv. Luca Caravella, codice fiscale

in virtù di decreto di nomina del

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3 settembre 2025, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata luca.caravella@avvocatismcv.it;

PARTE LITISCONSORTILE

nata a

, codice fiscale

in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della

FC

S.S.D.

a r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocato

del Foro di Santa



Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale

;

RESISTENTE

F.C. s.r.l., codice fiscale in persona del rappresentante legale,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.

RESISTENTE

FATTI RILEVANTI

1.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in relazione agli artt. 2476, 2598 c.c. la società Polisportiva A.S.D. ha domandato al Tribunale di: “NOMINARE un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per rappresentare la società FC S.S.D. a R.L. nel presente giudizio, attesa la sussistenza di conflitto di interessi tra l'amministratrice convenuta e l'ente sociale, conferendo al medesimo i poteri necessari per l'esercizio dell'azione di revoca e di ogni altra azione nell'interesse della società; REVOCARE dalla carica di Presidente del CdA l'amministratrice convenuta D'Agostino per le gravi irregolarità gestionali dimostrate, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, del codice civile; NOMINARE un amministratore giudiziario per la gestione della società FC S.S.D. a R.L. con i poteri necessari per la conservazione del patrimonio sociale, la prosecuzione dell'attività statutaria e la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori, determinandone durata e compenso; DISPORRE il sequestro conservativo del conto corrente societario e di tutti i rapporti bancari della società per impedire ulteriori distrazioni patrimoniali; DISPORRE il sequestro conservativo sui beni dell'amministratrice convenuta fino alla concorrenza di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per garantire l'eventuale risarcimento dei danni; ORDINARE all'amministratrice convenuta di consegnare immediatamente all'amministratore giudiziario tutta la documentazione societaria, i libri sociali, le scritture contabili, i contratti, le fatture e ogni altro documento relativo alla gestione della società; VIETARE all'amministratrice convenuta di compiere qualsiasi operazione in nome e per conto della società, di disporre del patrimonio sociale e di intrattenere rapporti con terzi in rappresentanza della società; ORDINARE la comunicazione immediata del presente decreto a tutti gli istituti di credito presso cui la società intrattiene rapporti bancari per impedire operazioni non autorizzate; INIBIRE alla



FOOTBALL CLUB S.R.L. e a qualsiasi società partecipata, controllata, collegata o comunque a essa riconducibile, nonché ad associazioni sportive dilettantistiche, pagine social, profili digitali o altri soggetti operanti sotto la sua direzione e coordinamento, di: svolgere attività di scuola calcio analoghe a quelle _____ utilizzando la denominazione " _____ o sue varianti; organizzare corsi, allenamenti, open day o altre attività formative calcistiche rivolte alle medesime categorie di età servite _____; utilizzare istruttori, allenatori o personale tecnico precedentemente contrattualizzati _____ per il periodo 2024-2025; ORDINARE alla _____

FOOTBALL CLUB S.R.L. e ai soggetti a essa riconducibili di cessare immediatamente ogni forma di comunicazione commerciale, promozionale e pubblicitaria relativa ad attività di scuola calcio, ivi incluse: comunicati stampa, comunicazioni via radio, via web e pubblicazioni sui social media (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e ogni altro canale digitale); comunicazioni dirette alle famiglie già iscritte _____ o potenzialmente interessate; materiale pubblicitario cartaceo (volantini, manifesti, brochure); comunicazioni attraverso siti web ufficiali o collegati; ORDINARE la rimozione immediata e il sequestro di: la pagina Instagram " _____

SC" e ogni altro profilo social che utilizzi denominazioni riconducibili alla _____ per promuovere attività di scuola calcio; ogni contenuto digitale (post, stories, video, immagini) che pubblicizzi attività concorrenti con _____; materiale pubblicitario fisico già distribuito o affisso; VIETARE alla _____ FOOTBALL CLUB S.R.L. e ai soggetti a essa riconducibili di: appropriarsi di elementi identificativi _____ (denominazione, logo, colori sociali, sede legale); generare confusione nella clientela attraverso l'uso di denominazioni, simboli o riferimenti che possano essere ricondotti _____; ORDINARE alla _____ FOOTBALL CLUB S.R.L. di: pubblicare una comunicazione correttiva sui propri canali ufficiali chiarendo che le attività di scuola calcio sono svolte esclusivamente _____; informare le famiglie eventualmente contattate che l'unica scuola calcio autorizzata a utilizzare il marchio _____ è _____; restituire ogni documentazione, database clienti o informazioni commerciali sottratte _____; FISSARE in € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo l'astreinte per l'inosservanza dei provvedimenti inibitori di cui sopra; CONCEDERE termine di giorni 10 per l'adempimento degli obblighi di cui sopra".

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Polisportiva _____ A.S.D. ha rappresentato di essere socia della _____ FC _____ S.S.D. a r.l. con capitale sociale di euro diecimila, sottoscritto per euro cinquemila dalla _____ Football Club s.r.l., per euro _____



duemilacinquecento dalla S.S.D. a r.l. e per euro duemilacinquecento dalla stessa istante.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati nell'atto costitutivo nelle persone di quale presidente indicata dalla FC s.r.l., quale consigliere indicato dall'odierna ricorrente e Vincenzo, quale consigliere indicato dalla S.S.D. a r.l.

L'oggetto sociale è rappresentato "dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs n. 36/2021".

Con lo statuto societario l'esercizio dei poteri di amministrazione era stato attribuito in modo congiuntivo a tutti i consiglieri.

La Polisportiva A.S.D. ha dedotto che quale presidente del consiglio di amministrazione, aveva violato l'art. 2475 c.c. adottando autonomamente le decisioni della società, eludendo i poteri dei consiglieri e di partecipare alla gestione e, in particolare, alla formazione della volontà della società; aveva violato gli artt. 2476 co. 6, 2392 c.c. pregiudicando la situazione finanziaria della società per agevolare l'attività della socia

Football Club s.r.l.; aveva violato gli artt. 2391, 2598 c.c. avendo agito in conflitto di interessi con la società F.C. S.S.D. a r.l., e attuato, unitamente alla stessa

Football Club s.r.l., una condotta di concorrenza sleale consistente nello "storno dei dipendenti" e nello sviamento della clientela;

Preliminarmente, la Polisportiva Sport A.S.D. ha evidenziato che è la figlia di Giuseppe amministratore e socio della Football Club.

Con riferimento alla violazione dell'art. 2475 c.c. deduceva che

-aveva "sistematicamente negato al consigliere l'accesso alla documentazione contrattuale e contabile, impedendogli di verificare la regolarità delle operazioni poste in essere e di esercitare efficacemente le proprie funzioni di controllo interno se non nell'imminenza dell'(UNICO) cda validamente convocato";

-aveva impedito al consigliere di partecipare alla riunione del consiglio di amministrazione del 18.4.2025 con cui era stata deliberata l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2024, dapprima convocandolo formalmente con pec per poi, tramite messaggio vocale con l'applicativo wazzup, informarlo che ne avrebbe disposto il rinvio al fine di consentirgli



di partecipare in modo informato alla riunione;

-aveva compiuto autonomamente “l’operazione relativa alla fattura emessa dalla S.R.L., società affidataria del marketing della FC srl, per l’importo di euro diecimila per “nostre provvigioni su sponsorizzazioni”, operazione caratterizzata da assoluta mancanza di trasparenza e da evidenti profili di conflitto di interessi”. La fattura era priva, infatti, di qualsiasi specificazione circa i contratti di sponsorizzazione che avrebbero giustificato il pagamento delle provvigioni, configurando un’evidente operazione con parte correlata non sottoposta al vaglio collegiale del Consiglio di Amministrazione in violazione dell’art. 2391 c.c.;

-aveva stipulato arbitrariamente il contratto con Energy s.r.l., iscritto nel registro IVA e libro giornale e che tuttavia non era stato rinvenuto nella contabilità della società. Parte istante ha rappresentato che la Energy s.r.l., sponsor della FC per la prima squadra impegnata nel campionato professionistico di Lega Pro, era stata individuata come sponsor per il tramite della s.r.l. che aveva ricevuto per la sua intermediazione la provvigione del “50% dell’incassato”;

-aveva arbitrariamente consentito la stampa sulle maglie da gioco degli atleti come sponsor il logo del Caseificio La srl”, l’azienda di famiglia del presidente omettendo di stabilire il corrispettivo dovuto alla FC SSD.

La Polisportiva Foritudo ha contestato la violazione degli artt. 2476 co. 6, 2392 c.c. atteso che

quale presidente del consiglio di amministrazione in via arbitraria:

-aveva eseguito pagamenti ingiustificati in favore della Football Club;

-aveva stipulato il contratto con la società pagando il corrispettivo di euro 10.000.

-nel corso della riunione del consiglio di amministrazione del 26 giugno 2025, con cui era disposta, con il voto della e del la revoca della delibera del 18 aprile 2025 e l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, la pur rappresentando che erano stati realizzati tutti gli obiettivi prefissati dalla società all’inizio della stagione sportiva ometteva di elaborare la programmazione dell’attività proposta dal consigliere

La Polisportiva ha rappresentato, infine, che, in violazione degli artt. 2392, 2391, 2475 ter e 2598 c.c., la aveva agito in conflitto di interessi compiendo atti di concorrenza sleale in pregiudizio della F.C. S.S.D. a r.l..

In particolare ha dedotto che:

-il 23.6.2025 sulle pagine ufficiali dei social network della FC erano state pubblicate notizie in cui si comunicava l’imminente conclusione dell’anno sportivo in corso per la successiva ripresa



nel mese di settembre;

-a partire dal 28 giugno 2025, era stata pubblicata la notizia dell'imminente partenza di giornate "open day" della scuola calcio, organizzate con la maggior parte degli istruttori contrattualizzati fino al 30 giugno 2025;

-era stato "scorrettamente comunicato alle famiglie già iscritte nell'anno precedente che le attività sarebbero continuate a svolgersi solo presso un'altra struttura" inducendo "nelle stesse famiglie un evidente stato di confusione, oltre che configurando una palese condotta di concorrenza sleale";

-era stata creata una pagina social denominata "SC", nella quale era indicato l'indirizzo "Stadio A.Pinto, Via Medaglie D'Oro, 31, Caserta" che corrisponde alla sede legale della FC S.S.D. a r.l.;

-sulla pagina Instagram "SC" era stata promossa l'attività di "Scuola Calcio Professionale" e si era data comunicazione dell'organizzazione dell'"Open Day" per la stagione 2025/26, dichiarando il collegamento con "official_fc".

-aveva consentito l'appropriazione dell'identità commerciale della società attraverso la creazione della pagina social "SC" che utilizza impropriamente l'indirizzo della sede legale della FC S.S.D. a R.L. (Via a), di cui la ricorrente è socia.

Con riferimento allo storno dei dipendenti l'istante ha precisato che:

-gli istruttori provenienti dalla Giuseppe Paolo e Luigi Di erano stati "contrattualizzati con la ed erano stati inseriti nell'organico degli istruttori per lo svolgimento degli open day organizzati dalla FC o dalla sua collegata sc.

Con riferimento al periculum in mora, la Polisportiva ha dedotto che la prosecuzione della gestione attuale può determinare un ulteriore aggravamento del danno patrimoniale e il definitivo svuotamento della società, in relazione all'imminente avvio della stagione sportiva fissata per il mese di settembre. Ha precisato, inoltre, che: "La necessità di un intervento cautelare urgente è ulteriormente dimostrata dalla condotta di concorrenza sleale già in atto da parte della FC, che attraverso l'utilizzo degli istruttori e l'appropriazione della clientela sta determinando il definitivo svuotamento dell'attività sociale a proprio vantaggio".

Il danno era quantificabile "nei costi sostenuti per l'ingresso nella società, nel lucro cessante



derivante dalla rinuncia all'attività autonoma e nella perdita delle opportunità commerciali trasferite illecitamente alla società concorrente”.

1.2. In data 15.9.25 si è costituita in giudizio la FC società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del curatore speciale Avv. Luca Caravella, nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3 settembre 2025.

La società ha domandato al Tribunale: “In via preliminare, integrare il contraddittorio nei confronti della “Sporting a.s.d.”, in persona del legale rappresentante Signor Francesco Valente; - nel merito, revocare, anche inaudita altera parte, dalla carica di Presidente del C.d.a. e di consigliere di amministrazione la Signora con ogni conseguente provvedimento cautelare, così come richiesto da parte ricorrente nell’interesse della FC società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”, ovvero quello ritenuto dal Tribunale più opportuno; - dichiarare inammissibile la richiesta di nomina dell’amministratore giudiziario; - disporre nei confronti della FC s.r.l.” e/o della “Sporting a.s.d.”, le inibitorie così come richieste da parte ricorrente, nell’interesse della FC società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”, ovvero quelle ritenute dal Tribunale più opportune; - disporre il pagamento ex art. 614 bis c.p.c. così come richiesto da parte ricorrente, nell’interesse della FC società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata”, -disporre la pubblicazione dell’emanando provvedimento ex art. 2600 cod. civ. con spese a carico dei soccombenti; -condannare, altresì, le parti soccombenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, alla refusione delle spese, anche generali, e competenze del presente procedimento”.

Nel dettaglio, ha rappresentato che aveva violato i seguenti doveri nello svolgimento delle sue funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione:

1) aveva compiuto gravi irregolarità nell’attività gestoria. La avrebbe “usurato” i poteri collegiali del Consiglio di amministrazione e avrebbe utilizzato informazioni riservate per favorire l’attività concorrente della FC;

2) aveva agito in conflitto di interessi personale e familiare. Era sottolineato il legame familiare tra D'Agostino e il padre Giuseppe amministratore della socia di maggioranza FC s.r.l.;

3) aveva compiuto operazioni con parti correlate. La avrebbe effettuato pagamenti alla FC s.r.l. sulla base di fatture non supportate da contratti noti agli altri soci o consiglieri. Inoltre, aveva eseguito il pagamento di 10.000 euro a una società (S.R.L.)



che gestiva il marketing anche per la FC s.r.l., senza che il CdA ne fosse a conoscenza;

4)era stata inerte nello svolgimento delle attività connesse al proprio incarico. La dopo la delibera di approvazione del progetto di bilancio aveva omesso di convocare l'assemblea per la relativa approvazione; non aveva richiamato il versamento del capitale sociale residuo e si era resa irreperibile. La grave inerzia del Presidente aveva determinato la sostanziale cessazione dell'attività con conseguente rischio per la FC società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” di non poter avviare, nei tempi inderogabili previsti dalla F.I.G.C., la campagna di iscrizione degli allievi alla scuola calcio e, quindi, il loro tesseramento entro il termine perentorio fissato, dalla stessa Federazione per tutte le categorie, per il giorno 9 ottobre 2025;

5)aveva utilizzato abusivamente informazioni riservate. La avrebbe utilizzato informazioni acquisite durante le sue funzioni per favorire l'attività concorrente della FC s.r.l., sottraendo istruttori e clientela tramite comunicazioni fuorvianti;

6)si era appropriata indebitamente dell'identità commerciale della società. In particolare, aveva evidenziato che nella pagina social SC” era stato utilizzato impropriamente l'indirizzo della sede legale

Secondo il curatore della società è configurabile la responsabilità solidale della socia, FC s.r.l., atteso che essa era consapevole del carattere pregiudizievole dell'intera operazione avendo partecipato alla costituzione della FC e avendo distratto somme in proprio favore.

La parte ha rappresentato che la “Sporting a.s.d.”, amministrata dal coniuge della e avente sede legale presso la loro residenza, era stata beneficiaria della sottrazione sistematica di istruttori e clientela attraverso comunicazioni “fuorvianti” alle famiglie già iscritte, contribuendo alla produzione del danno arrecato, insieme con la FC s.r.l. FC

La FC s.r.l. e la Sporting a.s.d. si sarebbero appropriate di risorse del concorrente FC con modalità pregiudizievoli per la continuità aziendale.

In particolare, la parte ha evidenziato che:

-sulle pagine ufficiali social della FC erano comparsi, dopo un post del 23.6.2025 con il quale era stata comunicata l'imminente conclusione dell'anno sportivo in corso e la sua ripresa a settembre, dei post, a partire dal 28 giugno 2025, con i quali era stata comunicata l'imminente partenza di giornate “open day” della scuola calcio, organizzate con la maggior parte degli istruttori



contrattualizzati fino al 30 giugno 2025;

-che la socia FC aveva comunicato alle famiglie già iscritte nell'anno precedente che le attività si sarebbero continuate a svolgere presso un'altra struttura;

-che la stessa società aveva creato la pagina social denominata SC", nella quale compariva l'indirizzo "Stadio a" che corrispondeva alla sede legale della FC S.S.D. a r.l.;

-con la pagina Instagram SC" era promossa l'attività di "Scuola Calcio Professionale" per la stagione 2025/26 e si dichiarava espressamente il collegamento con "official_ fc".

Il periculum in mora era rappresentato, secondo il curatore, dalla perdita di parte della clientela della FC società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" e dall'impossibilità di ottenere un successivo risarcimento del danno dalla FC s.r.l. che aveva registrato una perdita di gestione relativamente agli esercizi 2023 e 2024.

3. In data 15.9.25 si costituiva in giudizio la quale ha dedotto aver svolto la propria funzione di presidente del consiglio di amministrazione della società s.s.d. a r.l. in modo regolare e trasparente.

Ha rappresentato che l'unica attività espletata nella stagione 2024/2025 era stata quella di scuola calcio presso la struttura del socio SSD a r.l. e che tutte le decisioni della società erano state condivise dai consiglieri.

Infine, ha rilevato che la delibera del luglio 2025, con la quale era stato deciso di non proseguire l'attività della società, era stata approvata con il voto favorevole suo e del consigliere Vincenzo.

Nel difendersi rispetto alle specifiche contestazioni formulate dalla Polisportiva e dalla società FC precisava

-che il contratto stipulato con la s.r.l. aveva consentito di reperire "sponsor per oltre 30.000,00 euro";

-che la sponsorizzazione del Caseificio La srl, era stata "concordata dai consiglieri per premiare la FC srl la quale aveva sopportato parte dei costi dei kit" della FC s.r.l.

Nel concludere la ha domandato al Tribunale: "Conclude Affinché l'Ill.mo Giudice Adito Voglia, respinta ogni contraria istanza, previo accertamento dei fatti di cui è causa - Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo; -in via subordinato, nel merito,



rigettare le avverse richieste infondate in fatto e diritto. Vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge”.

4. In data 15.9.25 si è costituita la società Calcio FC Club s.r.l. che ha contestato i fatti dedotti dalla Polisportiva Sprto S.S.D., negando di aver posto in essere condotte di concorrenza sleale, ha precisato che aveva fornito i KIT, al relativo costo e senza margine di profitto alla FC e infine, ha rappresentato che la Polisportiva aveva domandato la registrazione di un marchio che presentava caratteristiche del proprio marchio distintivo.

Nel concludere, la Calcio FC Club ha domandato al Tribunale: “Preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della FC srl; in via graduata nel merito rigettare le avverse richieste infondate in fatto e diritto. - Vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario Si riserva ogni ulteriore produzione o richiesta istruttoria in corso di causa nei termini di legge opponendosi fin d’ora alle eventuali richieste istruttorie di controparte perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, chiedendo fin d’ora, senza inversione dell’onere della prova, di essere abilitato alla eventuale prova contraria”.

All’udienza del 16 settembre 2025 il giudice ha invitato le parti a svolgere le proprie difese e si è riservato.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Integrazione del contraddittorio con la società decreto di nomina del curatore speciale

Legittimità del

La Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica, nell’esercitare l’azione ai sensi dell’art. 700 c.p.c, 2476 co. 3 c.c. nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della FC SSD a r.l., ha domandato al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la nomina ai sensi degli artt. 78 co. 2, 80 c.p.c. del curatore speciale della società FC SSD a r.l.

1.1. Preliminarmente, questo giudicante rappresenta che, sebbene il decreto di nomina sia stato adottato in violazione dell’art. 81 co. 2 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, precisamente, in violazione del criterio di competenza che attribuisce il potere di nomina al “giudice che procede” se l’esigenza di nomina del curatore speciale “sorge nel corso di un procedimento”, il provvedimento non è stato oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. nel termine di dieci giorni e, inoltre, il Tribunale non può sollevare d’ufficio regolamento di competenza



ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

Il Tribunale, quale giudice competente, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., al controllo del decreto di nomina del curatore speciale, effettuato sia dal Presidente del Tribunale sia dallo stesso organo istruttore in pendenza del processo, evidenzia che non sussistono ragioni di merito coeve o sopravvenute al provvedimento di nomina e relative alla valutazione della sussistenza del potenziale conflitto di interessi tra la _____ e la _____ FC _____ SSD a r.l. che possano giustificare la revoca o la modifica del decreto.

Nel dettaglio, lo statuto della _____ FC _____ SSD a r.l. prevede che: "In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta... La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore delegato".

Quindi, lo statuto attribuisce il potere di rappresentanza della società e, pertanto, il potere di agire e costituirsi in giudizio esclusivamente a _____ che versa in una situazione di conflitto di interessi essendo la persona nei cui confronti è stata esercitata l'azione diretta a far valere la responsabilità e la revoca per irregolarità nella gestione societaria.

2. Azione esercitata ai sensi dell'art. 2476 co. 3 c.c. Rapporto art. 2476 co. 3 c.c. e artt. 2477 ult. co. c.c., 2409 c.c.

Preliminarmente è opportuno delineare il rapporto tra art. 2476 co. 3 c.c. e 2477 ult. co. c.c., 2409 c.c. atteso che la Polisportiva _____ e il curatore speciale della società _____ FC _____ s.r.l. hanno contestato alla _____ gravi irregolarità nella gestione della società.

2.1. Per risolvere tale questione interpretativa, il Tribunale ritiene di procedere, conformandosi ai più recenti orientamenti dottrinali che si sono affermati sul piano della metodologia giuridica, secondo criteri di interpretazione di tipo teleologico e assiologico controllando, tramite i canoni di congruità, proporzionalità e ragionevolezza, i risultati dell'attività ermeneutica.

Le necessarie premesse sul piano metodologico sono le seguenti:

- devono individuarsi tutte le norme, costituite da regole e principi, applicabili al caso concreto in ragione degli interessi sostanziali delle parti;
- si deve verificare il rapporto di compatibilità tra le norme;
- si deve procedere secondo un criterio di adeguatezza. L'interpretazione deve essere diretta alla individuazione di una regola che sia diretta a realizzare gli interessi, individuati tramite



l'interpretazione teleologica, che la singola norma vuole perseguire;

-si deve procedere secondo un criterio di ragionevolezza: l'interpretazione deve essere diretta all'individuazione di una regola che sia coerente con i principi identificativi del sistema normativo;

-si deve procedere secondo un criterio di proporzionalità: l'interpretazione deve essere diretta alla individuazione di una regola strumentale alla massima realizzazione dei valori (in questo senso la proporzione è il quantum della ragionevolezza) oggetto del contrasto ovvero al loro temperamento. Connaturato al criterio di proporzionalità è la tecnica del bilanciamento che deve avvenire secondo i principi regolatori o informatori della materia.

Con riferimento alla questione in esame, il metodo ermeneutico indicato è stato seguito da parte della giurisprudenza (Cass. Civ. 29 settembre 1999, n. 10804; Trib. Roma decreto 16.10.2020) che ha sottolineato la natura autonoma dell'istituto previsto dall'art. 2409 c.c. rispetto agli altri strumenti di controllo e di tutela dei soci e ha precisato che le norme che prevedono i distinti rimedi a tutela dei soci e della società perseguono finalità distinte.

Si pone la questione, quindi, del coordinamento tra l'art. 2477, che ha ampliato lo spettro applicativo dell'art. 2409 c.c. ricomprendendo nel suo focus le società a responsabilità limitata, e l'art. 2476 co. 3 c.c.

Il legislatore del 2019 si è limitato a prevedere l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 2409 c.c. a tutte le società a responsabilità limitata, omettendo, tuttavia, di coordinare l'istituto del controllo giurisdizionale sull'attività di impresa, che ha come presupposto il “fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate”, con quello del controllo del socio nelle s.r.l., che compendia il diritto di avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione” e il diritto di agire in giudizio per la tutela degli interessi della società tramite l'azione di responsabilità contro gli amministratori “in caso di gravi irregolarità nella gestione della società” e la richiesta di adozione del “provvedimento cautelare di revoca degli amministratori”.

Tanto premesso questo giudicante ritiene, con riferimento alla questione in esame, che, in base al criterio della compatibilità, rilevano le seguenti norme:

-art. 41 co. 1 Cost. che riconosce la libertà di iniziativa economica privata. Il comma 2 stabilisce un limite alla libertà di iniziativa economica privata rappresentata dal rispetto dell'utilità sociale;

-art. 2086 co. 2 c.c. che nel conformare il potere di gestione dell'imprenditore prevede che lo stesso



deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

-art. 2380 bis c.c. secondo cui la gestione spetta agli amministratori che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

-art. 2475 c.c. che nel prevedere un modello duttile di organizzazione delle s.r.l. riserva il potere di amministrazione ai soci riconoscendo agli stessi, tramite lo statuto, il potere di attribuirlo a persone esterne alla compagine sociale;

-art. 2392 c.c. previsto espressamente per le s.p.a., ma applicabile, in base al principio di compatibilità, alle s.r.l., precisa che gli amministratori devono seguire la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;

-art. 2476 co. 1 c.c. che stabilisce il dovere degli amministratori di rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto

-art. 2475 ter c.c. che impone il generale dovere degli amministratori di non agire in conflitto di interessi con la società;

-art. 2476 co 6 c.c. che prevede il dovere degli amministratori di conservare l'integrità del capitale sociale, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Tale previsione normativa si deve coordinare con gli artt. 2482 bis, 2482 ter c.c. che impongono agli amministratori, nel caso di perdite del capitale sociale, di convocare l'assemblea dei soci per l'adozione delle misure necessarie per la tutela dell'integrità del capitale sociale;

-art. 2478 c.c. che impone l'obbligo di tenere i libri, le scritture contabili e i libri sociali obbligatori;

-art. 2478 bis c.c. che prescrive il dovere di redazione del bilancio;

-art. 2479 bis c.c. che prevede il dovere di convocare l'assemblea sociale;

-l'art. 2476 c.c., riformulato dal D.Lgs. n. 6/03 nel rimodulare secondo il criterio personalistico il modello della s.r.l., ha riconosciuto al singolo socio poteri di controllo e la legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione di responsabilità della società nei confronti degli amministratori e di chiederne la revoca. Il modello di controllo dei soci nelle s.r.l. esprime la volontà legislativa del



D.Lgs. n.6/03 di costituire un autonomo corpus normativo per tale tipo di società rimarcando i profili “personalistici”, tuttavia emerge dalla lettura delle disposizioni che riconoscono alla società il potere di rinunciare e transigere l’azione di responsabilità e di rimborsare le spese al socio agente, l’esistenza di interessi che “travalicano la dialettica interna dei soci”, che sono presidiati dalla norma la quale assume natura imperativa;

-l’art. 2477 ult. co. c.c. che prevede l’applicazione dell’art. 2409 c.c. e, quindi, il potere di controllo del Tribunale in caso di “fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società”. La disposizione è stata introdotta dall’art. 379, comma 2, D.Lgs. n. 14/19 ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, che regola lo stato di crisi di impresa e di insolvenza della generalità delle imprese;

-l’art. 2409 c.c. con le disposizioni processuali, coordinate e integrate con gli artt. 737 c.c. e ss., che prevedono la forma dei procedimenti di volontaria giurisdizione per il potere di controllo da parte del Tribunale sulla gestione societaria.

Il Tribunale ritiene, sulla base dell’esame sistematico delle norme, che l’art. 2409 e l’art. 2476 c.c. prevedono rimedi autonomi (cfr. anche Trib. Roma, decr., 16 ottobre 2020, in Foro it., 2021, I, 336) il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. è un rimedio autonomo rispetto agli altri concessi dalla legge).

L’art. 2409 c.c. persegue la finalità di garantire la regolare gestione dell’attività di impresa, si tratta, quindi, di un interesse di ordine generale che trascende quello personale dei singoli soci e della società. È stato sottolineato in giurisprudenza, con un orientamento che si condivide, che la finalità perseguita dal legislatore con l’art. 2409 c.c. è di tipo preventivo e repressivo delle irregolarità compiute dall’organo gestorio per tutelare l’interesse generale alla corretta amministrazione della società (Cosi, App. Milano 18 aprile 1989), di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione, con il limite della impossibilità di sottoporre a sindacato il merito delle scelte discrezionali, siano esse organizzative o gestorie. È stato evidenziato in dottrina che l’istituto “diviene orientato a una funzione general-preventiva con una valenza, in qualche modo, “esplorativa”, come è reso evidente dalla duplice circostanza che per attivare il rimedio è sufficiente il “fondato sospetto” di compimento di gravi irregolarità e che il tribunale può disporre una ispezione per svolgere un approfondimento delle doglianze sollevate dal ricorrente”.

L’art. 2476 c.c. persegue la finalità di tutelare la libertà di iniziativa economica dei soci nella



polivalente dimensione dell'ente societario e, quindi, sia nella sfera personalistica sia in quella corporativa. Pertanto, il ricorso in esame può essere proposto per la revoca degli amministratori nel corso o nella prospettiva di un'azione di responsabilità, con tutte le sue conseguenze applicative: il socio agente dovrà allegare e provare che le condotte dell'organo gestorio, poste in essere in violazione della legge o dello statuto, stanno cagionando all'ente societario un danno concreto e che sussiste il pericolo di aggravamento di quel danno e devono riguardare la sfera societaria (e non quella personale degli amministratori, cfr. Corte di Appello Milano 27.2.1992; Tribunale Como 10.6.1998) ed essere potenzialmente dannose per il patrimonio sociale e non dei singoli soci o dei creditori sociale (Trib. Catanzaro 28.2.20);

La soluzione ermeneutica del Tribunale:

1)rispetta il canone della ragionevolezza essendo coerente con il compendio normativo sopra indicato e, in particolare:

-con l'art. 41 Cost. e le norme citate che regolano il potere di gestione e rappresentanza degli amministratori;

-con l'art. 41 co. 2 Cost e l'inserimento dell'art. 2477 ult. co. c.c. della disposizione, tramite il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, che, rinviando all'art. 2409 c.c., ha introdotto il potere di controllo del Tribunale sulle s.r.l. Invero, il legislatore ha dato attuazione al Regolamento UE n. 848/15 che, nel proprio preambolo, ha precisato che "L'Unione ha stabilito l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia"; che "Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell'Unione". Quindi, vi è stretta connessione tra il nuovo testo dell'art. 2477 ult. co. c.c. e le finalità perseguite dal Regolamento UE n. 848/15 con la conseguenza che il legislatore ha voluto reintrodurre il controllo 2409 c.c. del Tribunale sulla regolarità della gestione della società per garantire un interesse di natura generale rappresentato dal regolare funzionamento del mercato tramite il controllo giudiziario sulla gestione delle società con poteri pervasivi sull'amministrazione dell'impresa. In particolare, la dottrina ha sottolineato che: "Il controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata assume significato anche da una altra prospettiva: detto reinserimento appare funzionale, unitamente ad altri elementi pure recentemente introdotti, a trasporre nell'ambito del tipo sociale in argomento il sostrato che è comune a tutta la disciplina della crisi di impresa di cui al D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e consistente nella prevenzione della crisi di impresa. Infatti, la prevenzione della crisi di impresa viene elevata ad interesse primario - al pari, certamente, degli



interessi dei soci, in particolare di minoranza - intorno al quale ruota tutto il sistema dei controlli sull'attività di impresa e che trova il proprio fondamento nella nuova formulazione dell'art. 2086 c.c.”.

In definitiva, questo giudicante ritiene di concordare con quanto sostenuto autorevolmente in dottrina e, precisamente che: “il reinserimento del 2409 c.c. nella s.r.l. è destinato a potenziare i sistemi di allerta e a consolidare gli strumenti di tutela della minoranza, della società e del mercato nel quale essa opera, svolgendo il ruolo essenziale: a) di positivo deterrente su chi esercita il potere di gestione a violare il dovere di conservazione della continuità aziendale: b) di strumento di sollecitazione per l'adozione delle misure correttive più opportune a contrastare la crisi, tenuto conto non solo della facoltà riconosciuta alla società (art. 2409 , terzo comma, c.c.) di sospendere il procedimento giudiziario nominando nuovi amministratori di adeguata professionalità che si attivino per rimediare a quanto non è (o non opportunamente) ancora stato fatto, ma - ove a ciò non si addivenga - anche dei poteri esercitabili dal Tribunale con l'adozione di provvedimenti provvisori o la nomina di un amministratore giudiziario”. L'art. 2409 c.c., quindi, è diretto a presidiare l'interesse generale al regolare andamento della gestione della società, che sintetizza quello proprio dei soci di minoranza, della società e del mercato dei capitali in generale, per evitare che da una eventuale attività antieconomica dell'impresa possano derivare conseguenze negative sistematiche sul mercato e sugli operatori che interagiscono con l'imprenditore in crisi.

-con l'art. 2409 c.c. che prevede un procedimento di volontaria giurisdizione con profili ufficiosi, attribuendo, in determinati casi, il potere di iniziativa al Pubblico ministero e che attribuisce al Tribunale poteri pervasivi rispetto all'organizzazione e funzionamento della società;

-con l'art. 2476 c.c. che ha applicazione nell'ambito di un processo di cognizione;

2) rispetta il canone della proporzionalità, atteso che contempera gli interessi giuridicamente rilevanti regolati dal compendio normativo in tema di società e, precisamente, tra libertà di iniziativa economica privata dei soci e della società e interesse generale al regolare funzionamento del mercato.

Le norme sopra indicate delineano un criterio di bilanciamento che concentra in capo ai soci i poteri di controllo e di azione rispetto agli illeciti degli amministratori che hanno una dimensione endosocietari e, invece, attribuiscono al Tribunale poteri di controllo in caso di irregolarità nella gestione della società che possano avere incidenza sul mercato e sul suo regolare funzionamento.

I logici corollari applicativi di tale orientamento del Tribunale sono i seguenti:

-il procedimento regolato dall'art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da



quelli previsti dalla legge o per ottenere risultati raggiungibili con l'esercizio di azioni contenziose o con la proposizione di denunce penali (Trib. Catanzaro dec. 28.2.20). La denuncia deve riguardare irregolarità connotate dal requisito dell'attualità (A. Cagliari 13.2.2004)"; i comportamenti integranti gravi irregolarità, possono consistere in fatti commissivi od omissivi "tali da rendere assolutamente non opportuna l'ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui dette irregolarità sono imputabili" (v. Tribunale di Trento del 13.6.2014); deve essere diretta a neutralizzare il pericolo derivante da una mala gestio della società e che possa avere riflessi sul mercato e, quindi, sui creditori sociali, sugli stakeholders e sul settore economico il cui la società opera.

In altre parole, il concetto di "gravi irregolarità", pur nominalisticamente unitario, viene ad essere funzionalizzato su due registri diversi: un registro che si potrebbe definire repressivo per quanto riguarda il procedimento della revoca cautelare ed un registro general-preventivo per quel che attiene alla denuncia del titolare.

2.2. Nel presente processo, il Tribunale rileva che la Polisportiva Sporta ASD e il curatore speciale della FC hanno dedotto gravi irregolarità di quale presidente del consiglio di amministrazione, che hanno una dimensione endosocietaria e che sono produttive di un danno al patrimonio della società.

Questo giudicante rileva, tuttavia, che la contestazione mossa dalle stesse parti alla di aver concorso ai sensi dell'art. 2598 c.c. alla concorrenza sleale della FC s.r.l. nei confronti della FC SSD a r.l. ha una dimensione sia meramente corporativa ed endosocietaria, come si preciserà di seguito, sia rilevanza sul piano del mercato in cui la FC svolge la propria attività.

3. Violazione dell'art. 2475 c.c. Gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione

La Polisportiva ASD e la società FC SSD hanno contestato a di aver violato l'art. 2475 c.c. adottando arbitrariamente le decisioni della società.

si è difesa deducendo di aver svolto una gestione trasparente della società, di aver concordato le proprie decisioni con i consiglieri di amministrazione e che i contratti di sponsorizzazione erano stati stipulati nell'interesse della società FC SSD a r.l.

Il Tribunale ritiene che le censure formulate dai ricorrenti nei confronti della quale



presidente del consiglio di amministrazione della FC SSD a r.l. sono fondate

3.1.L'art. 2475 c.c., rubricato "Amministrazione della società", dispone che: "3.Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 4.Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa".

Il legislatore prevede per le società a responsabilità limitata la facoltà dei soci di predisporre con l'atto costitutivo un modello gestorio di tipo corporativo in cui l'amministrazione è affidata a un organo collegiale, i cui meccanismi decisorii sono proceduralizzati secondo il metodo collegiale. Le lacune del sistema normativo per le s.r.l. possono essere colmate con il ricorso all'applicazione delle norme dettate in tema di s.p.a., con la conseguenza che sono estensibili alle s.r.l. le disposizioni sulla presidenza del consiglio di amministrazione (art. 2381, 1° co.), sui quozienti costitutivi e deliberativi (art. 2388), sulle cause di ineleggibilità, decadenza e cessazione, sui compensi e sul divieto di concorrenza.

L'art. 2475 co. 3 c.c. prevede, come regola nel caso di amministrazione pluripersonale, il modello decisionale di tipo collegiale, quindi, il potere di governo dell'impresa è esercitato da un consiglio di amministrazione che decide a maggioranza.

L'art. 2475 co. 4 c.c. prevede, al fine di consentire una maggiore efficienza nel funzionamento del modello corporativo, la facoltà dei soci di stabilire con l'atto costitutivo, in alternativa al metodo collegiale, che "le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa".

Le norme che regolano la collegialità del metodo corporativo, rappresentate dagli artt. 2475 co. 3, 4 c.c. sono vincolanti per i componenti del consiglio di amministrazione i quali, quindi, tramite il metodo collegiale, concorrono con l'esercizio dei loro poteri alla formazione dei piani strategici della società e alla relativa attuazione con la deliberazione dei singoli atti gestori.

L'art. 2381 c.c., applicabile anche alle s.r.l., regola i poteri del presidente del consiglio di



amministrazione che concernono il profilo organizzativo dell'organo collegiale e sono diretti a consentire ai singoli consiglieri di svolgere le proprie funzioni.

Infatti, la disposizione in parola prevede che: “Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”.

3.2. Tanto premesso sul piano delle norme e dei principi applicabili, il Tribunale ritiene che, dalle difese svolte dalle parti, sia emersa la sistematica violazione degli artt. 2475 co. 4-5 c.c. e dell'atto costitutivo che ha previsto il modello gestorio di tipo corporativo collegiale da parte di

Nel dettaglio, lo statuto della FC SSD a r.l. prevede che: “In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta... La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore delegato”.

Con le comparse di costituzione, la Polisportiva e la FC SSD a r.l. hanno contestato a

-di aver “sistematicamente negato al consigliere l'accesso alla documentazione contrattuale e contabile, impedendogli di verificare la regolarità delle operazioni poste in essere e di esercitare efficacemente le proprie funzioni di controllo interno se non nell'imminenza dell'(UNICO) cda validamente convocato”;

-di aver impedito al consigliere di partecipare alla riunione del consiglio di amministrazione del 18.4.2025 con cui era stata deliberata l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2024, dapprima convocandolo formalmente con pec per poi, tramite messaggio vocale con l'applicativo wazzup, informarlo che ne avrebbe disposto il rinvio al fine di consentirgli di partecipare in modo informato alla riunione;

-di aver compiuto autonomamente “l'operazione relativa alla fattura emessa dalla S.R.L., società affidataria del marketing della FC srl, per l'importo di euro diecimila per “nostre provvigioni su sponsorizzazioni”, operazione caratterizzata da assoluta mancanza di trasparenza e da evidenti profili di conflitto di interessi”. La fattura era priva, infatti, di qualsiasi specificazione circa i contratti di sponsorizzazione che avrebbero giustificato il pagamento delle provvigioni,



configurando un'evidente operazione con parte correlata non sottoposta al vaglio collegiale del Consiglio di Amministrazione in violazione dell'art. 2391 c.c.;

-di aver stipulato arbitrariamente il contratto con Energy s.r.l., iscritto nel registro IVA e libro giornale e che tuttavia non era stato rinvenuto nella contabilità della società. Parte istante ha rappresentato che la Energy s.r.l., sponsor della FC per la prima squadra impegnata nel campionato professionistico di Lega Pro, era stata individuata come sponsor per il tramite della s.r.l. che aveva ricevuto per la sua intermediazione la provvigione del "50% dell'incassato";

-di aver arbitrariamente consentito la stampa sulle maglie da gioco degli atleti come sponsor il logo del Caseificio "La srl", l'azienda di famiglia del presidente omettendo di stabilire il corrispettivo dovuto alla FC SSD.

La ha eccepito che le decisioni della società erano state assunte con il consenso dei consiglieri.

Il Tribunale rappresenta che in base all'art. 2475 co. 3 c.c. e all'atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione dovevano essere assunte con il metodo collegiale, quindi, la quale presidente, aveva il dovere di convocare l'organo, indicare l'ordine del giorno e consentire ai consiglieri di accedere alla documentazione per poter partecipare in modo informato e consapevole alla formazione della volontà della società.

Era onere della ai sensi degli artt. 2697, 2476 co. 1, 1218 c.c., allegare e dimostrare che le decisioni della società erano state comunque assunte, sia pure tramite procedimenti deformalizzati, con il consenso dei consiglieri e

La condotta della che ha impedito ai consiglieri di partecipare alle decisioni della società rispetto alla stipula dei contratti di sponsorizzazione e di marketing è particolarmente grave atteso che si è tradotta nell'arbitraria assunzione del potere di governo della società in violazione delle prerogative dei consiglieri e

3.3.La ha dedotto che:

-che il contratto stipulato con la s.r.l. aveva consentito di reperire "sponsor per oltre 30.000,00 euro";

-che la sponsorizzazione del Caseificio La srl, era stata "concordata dai consiglieri per premiare la FC srl la quale aveva sopportato parte dei costi dei kit" della FC s.r.l.

La nell'indicare le ragioni economiche sottese alle due operazioni che sarebbero state



compiute nell'interesse della società, impone al Tribunale di svolgere un giudizio sulla ragionevolezza delle decisioni adottate dalla stessa nello svolgimento delle funzioni di amministratrice della FC s.r.l.

Sul piano della normativa applicabile, si evidenzia che i principali doveri specifici degli amministratori di società di capitali sono quelli che derivano dalle seguenti norme:

-art. 2086 rubricato "Gestione dell'impresa" che al comma 2 prevede che: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". La disposizione in esame ha un rilevante impatto teorico e sistematico recependo un tratto tipologico della "gestione" dell'imprenditore e degli organi amministrativi delle società e, precisamente, la sua natura di attività consistente nel complesso di atti organizzati e diretti alla realizzazione di un fine, elemento tipologico che consente di distinguere sul piano teorico e applicativo il concetto di attività giuridicamente rilevante rispetto a quello di atto giuridicamente rilevante.

Nel nostro ordinamento sussistono ulteriori disposizioni legislative che evidenziano questo tratto tipologico:

-l'art. 2082 c.c. rubricato "Imprenditore" secondo cui "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi";

-sul piano del criterio di imputazione dell'attività che è la titolarità dell'interesse, a differenza dell'atto, relativamente al quale il criterio di riferibilità giuridica è la spendita del nome;

-sul piano della responsabilità e, precisamente, dell'individuazione del danno l'art. 2497 co. 1 c.c. in tema di Responsabilità per eterodirezione e coordinamento al comma 1 secondo periodo prevede che: "Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette";

-sul piano della responsabilità e, in particolare, della individuazione dei soggetti concorrenti nel fatto illecito, l'art. 2497 co. 2 c.c. secondo cui "Risponde in solido che abbia comunque preso parte al fatto e, nei limiti dei vantaggi conseguiti, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio";



L'art. 2083 c.c. dispone sul piano conformativo dei poteri dell'imprenditore, in coerenza con la qualificazione della attività di impresa quale attività giuridicamente rilevante, la procedimentalizzazione del percorso decisionale tramite la predisposizione di:

--assetti organizzativi: per assetti organizzativi si intende far riferimento agli aspetti statico-strutturali dell'organizzazione dell'impresa nel senso di configurazione di funzioni e competenze (funzionigramma), poteri e responsabilità (organigramma);

--assetti amministrativi; per assetti amministrativi si fa riferimento a una dimensione dinamico-funzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle loro singole fasi.

Tali norme devono essere lette congiuntamente all'art. 2392 co. 1 c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata e che connota l'attività di gestione stabilendo che l'amministratore adempie ai suoi obblighi con la diligenza richiesta dalla "natura dell'incarico" e dalla sua specifica competenza.

Il legislatore ha evidenziato che la diligenza richiesta all'amministratore di una società di capitali deve essere determinata in base alla natura dell'incarico, nel senso che questi deve attenersi alla diligenza tipica della persona preposta al compimento degli atti materiali e dei negozi giuridici che normalmente rientrano nella gestione di un'azienda commerciale, salva la più elevata diligenza che può richiedersi per la specifica competenza a chi ricopre la carica di amministratore, per cui il curriculum, con le relative esperienze professionali e formative, integra la misura della diligenza richiesta, ma solo nel senso di aumentarne il rigore.

L'analisi morfologica dell'attività amministrativa evidenzia la necessaria predisposizione di atti di macrorrganizzazione attraverso i quali si procede, nel rispetto e coerentemente all'oggetto della società, alla fissazione degli obiettivi di tipo industriale-commerciale; alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; alla selezione degli strumenti organizzativi e finanziari necessari per la realizzazione dei fini indicati; alla individuazione delle specifico rischio d'impresa e all'adozione delle misure necessarie per neutralizzare il rischio o evitare che lo stesso possa determinare un pregiudizio per la complessiva attività della società.

L'attuazione del programma industriale-commerciale è posto in essere con il compimento di singoli atti che sono sotto il profilo strutturale autonomi ma che, sotto il profilo funzionale, sono diretti alla realizzazione del fine individuato.

Particolarmente discusso è il limite del potere di controllo giudiziale sull'attività amministrativa della



società.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha elaborato il criterio “dell'operazione palesemente irrazionale” (cfr. Trib. Milano, 24.11.2009, in Giur. it., 2010, 5, 1093 ss.) secondo cui è responsabile l'amministratore che adotta una decisione amministrativa palesemente errata secondo una valutazione eseguita a priori, non potendosi, di contro, imputare a posteriori il danno prodotto da quella che era una condotta ammissibile in astratto.

Nel contempo è stato analizzato dalla dottrina e poi applicato dalla giurisprudenza il criterio di derivazione anglo-americana utile per valutare la condotta degli amministratori rappresentato dal principio della c.d. “procedimentalizzazione dell'operato degli amministratori” in forza del quale lo strumento migliore per decidere sulla responsabilità degli amministratori è il c.d. “decision - making process”, pertanto il sindacato giurisdizionale avrà a oggetto il procedimento di formazione della decisione dell'organo gestorio (cfr. Cass. 3652/97 secondo cui “Il giudizio sulla diligenza non può mai investire le scelte di gestione degli amministratori, ma tutt'al più il modo in cui esse sono state compiute»; Cass. 5718/04 che ha affermato “Se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita”) in base al quale è compito del giudice accertare che le regole procedimentali da seguire in sede di adozione di scelte imprenditoriali siano state rispettate, senza, però, addentrarsi nel merito delle stesse.

Muovendo da tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente rilevato che le scelte gestionali degli amministratori devono avvenire sul fondamento di un'adequata istruttoria (Così Cass., 12 agosto 2009, n. 18231, in Guida dir., 2009, 37, 16, con nota di Sacchettini.). Allo stesso modo, è stato affermato ripetutamente e con estrema chiarezza dal Tribunale di Milano (30 Così Trib. Milano, 10 giugno 2004, in Giustizia a Milano, 2004, 53; sul punto cfr. anche Trib. Milano, 26 maggio 1989, in Società, 1989, 970, dove si ribadisce l'insindacabilità delle scelte degli amministratori salvo che si appalesino del tutto ingiustificate o irragionevoli, cioè assolutamente arbitrarie.) che l'amministratore non risponde della bontà delle scelte gestionali e delle modalità della loro conduzione, nel senso che non è sindacabile il merito gestorio, se non nella misura in cui si riscontri l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, secondo un criterio di prevedibilità e prevenibilità delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizievoli correlato all'ordinaria diligenza professionale a cui ciascun buon amministratore è obbligato.

In dottrina è stato segnalato che i principi di corretta gestione dell'impresa riguardano la preventiva



raccolta delle informazioni di mercato prima dell'avvio di nuove operazioni, la valutazione dell'entità e della natura dei rischi connessi, le possibilità di finanziamento dell'operazione e previsione del rapporto fra rischi, costi e benefici immediati e futuri.

Il Tribunale ritiene che il sindacato giurisdizionale deve essere diretto a verificare la ragionevolezza della scelta dell'organo gestorio dell'impresa tramite:

- la verifica del regolare svolgimento del procedimento di formazione della decisione che deve essere caratterizzato, come in precedenza precisato, dalla predisposizione di un piano industriale o commerciale (o comunque dall'indicazione dell'obiettivo specifico da perseguire e realizzare), dalla selezione degli strumenti organizzativi e finanziari necessari per la realizzazione dei fini indicati, dalla individuazione del specifico rischio d'impresa e dall'adozione delle misure necessarie per neutralizzare il rischio o evitare che lo stesso possa determinare un pregiudizio per la complessiva attività della società;

- la verifica del rispetto di norme di legge che presiedono la formazione del procedimento organizzativo-gestionale;

- la verifica del rispetto di regole tecniche richiamate da norme di legge che regolano il procedimento decisionale e che sono poste a presidio di interessi di natura "indisponibile".

Invece, è riconducibile all'area del merito, la facoltà dell'amministratore di scegliere, tra diverse soluzioni legittime, quella che realizzi uno specifico interesse della società.

Il controllo del procedimento di formazione della decisione dell'organo amministrativo diretto alla verifica del rispetto del percorso decisionale secondo le direttive appena delineate può consentire di valutare come irragionevole l'operazione oggetto di contestazione (la relazione governativa relativa all'art. 2392, comma 1, c.c. precisa che la disposizione in esame nel prescrivere che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze non sta a significare "che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato e non di irresponsabile o negligente improvvisazione").

Logico corollario è che

- la parte non può, nel contestare l'illecito, sostituirsi all'organo amministrativo contestandogli l'omessa adozione di uno specifico atto di impresa. Deve contestare solo sul piano intrinseco, sul



piano della legittimità ovvero della ragionevolezza le decisioni dell'organo amministrativo;

-il giudice non può sindacare all'amministratore di aver adottato, tra più scelte legittime, una specifica operazione.

3.4. Tanto premesso il Tribunale rileva che le operazioni relative alla stipula del contratto di marketing con la s.r.l. e del contratto di sponsorizzazione con il Caseificio La srl sono irragionevoli tenuto conto che:

-è stato violato il procedimento decisionale sottraendo l'esame delle operazioni alla valutazione del consiglio di amministrazione;

-la non ha precisato di aver agito in modo informato, avendo omesso di precisare tutte le circostanze che sono state alla base della sua decisione di compiere le operazioni;

Questo giudicante evidenzia, inoltre, che l'operazione di sponsorizzazione a titolo gratuito verso la società La riferibile alla sua famiglia, come allegato dalla stessa resistente, è palesemente irragionevole, atteso che la ha riferito di aver compiuto l'operazione per "compensare" sul piano economico le spese parzialmente sostenute per l'acquisto da parte della FC s.r.l. dei kit nell'interesse della FC La resistente ha, preliminarmente, omesso di dimostrare che la FC s.r.l. ha sostenuto tali costi e, inoltre, è la stessa ad ammettere che attraverso il contratto di sponsorizzazione stipulato a titolo gratuito è stato realizzato l'interesse imprenditoriale alla diffusione dell'immagine non della FC s.r.l. ma della società La riferibile alla sua famiglia.

4. Violazione degli artt. 2476 co. 6, 2392 c.c.

La Polisportiva Foritudo e la FC SSD a r.l. hanno contestato la violazione degli artt. 2476 co. 6, 2392 c.c. atteso che quale presidente del consiglio di amministrazione in via arbitraria:

-aveva omesso di richiamare il versamento del capitale sociale residuo.

-aveva eseguito pagamenti ingiustificati in favore della Football Club;

La con le proprie difese non ha specificamente contestato le deduzioni della Polisportiva e della curatela della FC

4.1. Il Tribunale ritiene le contestazioni dei ricorrenti fondate.

L'art. 2476 co. 1, co. 6 c.c. stabilisce il dovere degli amministratori di rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto e di conservare l'integrità del capitale sociale.

Il dovere degli amministratori di perseguire l'oggetto indicato nello statuto societario si traduce nel



dovere di gestione dei beni dell'impresa per realizzare il progetto imprenditoriale compendiato nel modello dell'impresa collettiva.

L'art. 2466 c.c. prevede il dovere degli amministratori di garantire l'integrità del capitale della società, tramite l'attivazione della procedura diretta a imporre ai soci il versamento dei decimi necessari per la costituzione integrale del capitale sociale.

Questo giudicante rileva che dall'istruttoria documentale, in particolare dalla visura della

FC SSD a r.l. risulta che il capitale sociale deliberato e sottoscritto è di euro 10.000 e quello versato è di euro 2.500, quindi, tenuto conto che la società è stata costituita in data 9.7.24, risulta evidente la violazione della che, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, non ha assunto l'iniziativa, tramite convocazione dell'organo collegiale e nell'esercizio dei poteri di rappresentanza della società, di attivare la procedura di cui all'art. 2466 c.c. e garantire l'integrità del capitale sociale.

Particolarmente grave è la condotta della stessa che arbitrariamente, in assenza di una espressa decisione condivisa con i consiglieri, ha eseguito dal conto corrente della società diversi bonifici in favore della FC s.r.l.

Dall'esame degli estratti conto sono risultati i seguenti bonifici:

- 23.04.2025: Bonifico a FC Club SRL-importo:10.000,00 euro;
- 03/02/2025: Bonifico a FC Club SRL-importo: 10.000,00 euro;
- 06/09/2024-Bonifico a Football Club SRL-importo: 3.500,00 euro;
- 27/09/2024-Bonifico a Football Club SRL-importo: 12.500,00 euro.

La non ha dimostrato in modo preciso che tali bonifici sono stati eseguiti sulla base di contratti stipulati con la FC s.r.l. nell'interesse della FC s.r.l.

5.Violazione degli artt. 2390, 2392, 2391 e 2598 c.c.

La Polisportiva e la curatela della società SSD a r.l. hanno contestato alla la violazione degli artt. 2392, 2391, 2475 ter e 2598 c.c., per aver compiuto, unitamente alla FC s.r.l. citata in giudizio atti di concorrenza sleale diretti allo "storno dei dipendenti" e allo sviamento della clientela in favore della "Sporting a.s.d.", amministrata da Francesco Valente, coniuge della

In particolare i ricorrenti hanno dedotto il compimento da parte della comparente delle seguenti condotte:

-la "mancata programmazione delle attività per l'anno successivo nonostante il riconoscimento del



raggiungimento degli obiettivi societari, condotta che evidenzia una gestione finalizzata al progressivo svuotamento della società piuttosto che al perseguimento dell'oggetto sociale. Nel corso della riunione del 26 giugno 2025 la _____ si era rifiutata di deliberare rispetto alla “conferma delle attività svolte nell’anno in corso”, come richiesto dal consigliere

-la violazione dell’art. 2390 c.c. avendo concorso con il socio _____ FC ad attuare una condotta di concorrenza sleale e sviamento di clientela in pregiudizio della _____ FC _____ SSD

-l’appropriazione dell’identità commerciale attraverso la creazione della pagina social " _____

SC" che utilizza impropriamente l’indirizzo della sede legale della _____ FC

S.S.D. a R.L. (Via Medaglie D'Oro c/o Stadio Pinto, Caserta), di cui la ricorrente è socia.

La _____ FC Academy SSD a r.l. ha domandato al Tribunale di chiamare in causa la “Sporting _____ a.s.d.”.

5.2. Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti in cui si contesta alla _____ di aver agito in conflitto di interessi con la _____ FC _____, e, invece, sia infondata nella parte in cui si contesta l’attività di concorrenza sleale della _____ FC s.r.l. e della “Sporting _____ a.s.d.”.

5.3. Questo giudicante evidenzia che le condotte di concorrenza sleale contestate alla _____ quale presidente del consiglio di amministrazione, devono essere esaminate come espressione di gravi irregolarità gestorie riconducibili alla violazione degli artt. 2390, 2392, 2391. 2475 ter, 2598, 2055 c.c.

I ricorrenti contestano alla _____ di aver concorso alla realizzazione delle seguenti condotte sleali della _____ FC s.r.l. e della “Sporting _____ a.s.d.”:

-pubblicazione in data 28.6.2025 sulle pagine ufficiali dei social network della _____ FC delle notizie dell’imminente partenza di giornate “open day” della scuola calcio, organizzate con la maggior parte degli istruttori _____ contrattualizzati fino al 30 giugno 2025:

-la comunicazione alle famiglie già iscritte nell’anno precedente che le attività sarebbero continuate a svolgersi solo presso un’altra struttura”;

-la creazione di una pagina social denominata _____ SC”, nella quale compariva l’indirizzo “Stadio A.Pinto, Via Medaglie D'Oro, 31, Caserta” che corrispondeva esattamente alla sede legale della _____ FC _____ S.S.D. a r.l.;

-la pubblicazione sulla pagina Instagram _____ SC” della notizia dell’organizzazione dell’ “Open Day” per la stagione 2025/26, dichiarando il collegamento con “official_ _____ fc”.



Con riferimento allo storno dei dipendenti è stato dedotto che:

-gli istruttori provenienti dalla Sigg. Giuseppe Paolo e Luigi Di erano stati “contrattualizzati con la ed erano stati inseriti nell’organico degli istruttori per lo svolgimento degli open day organizzati dalla FC o dalla sua collegata sc, così come pubblicizzati.

Infine, la Polisportiva e la società hanno rappresentato, nell’ambito della denunciata attività di concorrenza sleale della FC s.r.l., che, nella seduta del consiglio di amministrazione del 28.6.25, la aveva omesso di deliberare rispetto alla necessità di predisporre il programma aziendale per la stagione 2025.2026.

Il Tribunale rileva che, in questa sede, assume rilievo esclusivamente il voto decisivo espresso dalla in relazione all’omessa e ingiustificata predisposizione del programma aziendale della società per la stagione 2025-2026.

Applicando i criteri di giudizio indicati nel paragrafo 3, emerge l’irragionevolezza della condotta della che è stata diretta a favorire l’accesso e l’affermazione sul mercato della Sporting ASD con pregiudizio per la continuità aziendale della FC

Invero, il comportamento della valutato unitamente all’esistenza degli stretti legami di parentela con Giuseppe rappresentante della FC s.r.l. e con Giuseppe Valente, rappresentante della Sporting A.S.D., e alle sue precedenti condotte distrattive in favore della FC s.r.l., inducono a ritenere che il voto espresso sia irragionevole, atteso che parte resistente ha omesso, pure in sede processuale, di esplicitare le ragioni di natura imprenditoriale alla base della sua determinazione che ha comportato la sostanziale inattività della con pregiudizio della continuità aziendale e il riconoscimento di un conseguente vantaggio competitivo, nello stesso ambito di attività, alla Sporting ASD. Invece, le ulteriori contestazioni rappresentate dallo sviamento della clientela e dello storno dei dipendenti in favore di Sporting ASD non sono state espressamente formulate contro la e, quindi, devono ritenersi assorbite nella decisione.

5.4. Il Tribunale ritiene infondate le contestazioni formulate da Polisportiva e dal curatore speciale della F.C. di violazione dell’art. 2598 c.c. da parte della FC s.r.l., atteso che essi non hanno il diritto di agire nell’interesse della società.

La Polisportiva ha il diritto di agire ai sensi dell’art 2476 c.c. nei confronti degli amministratori della FC per esercitare esclusivamente l’azione di responsabilità



di titolarità della società, invece, difetta una norma che gli attribuisca eccezionalmente il potere di sostituirsi alla società per esercitare l'azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale nei confronti di imprese concorrenti.

Il curatore speciale della società, nominato ai sensi degli artt. 78, 81 c.p.c., ha il potere di rappresentare la società nella controversia promossa dal socio per tutelare gli interessi dell'impresa che sono confliggenti con quelli dell'amministratore, quindi, lo stesso non è titolare del potere di decidere e di promuovere ulteriori azioni, violando l'art. 2475 c.c. e, quindi sostituendo l'organo amministrativo nella formazione e attuazione della volontà della società, rilevando eventualmente i presupposti per l'esercizio di un potere di controllo del Tribunale ai sensi degli artt. 2477 ult. co, 2409 c.c.

L'art. 75 c.p.c. prescrive che le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o statuto.

Nelle società di capitali si ha il rapporto di immedesimazione organica: l'amministratore, nominato dall'assemblea, agisce imputando direttamente alla società l'attività e gli effetti dell'atto compiuto: la norma in esame afferma la regola che la società, tramite il rappresentante legale, ha la legittimazione processuale e la legittimazione ad agire, volta per volta attiva o passiva.

L'art. 78 c.p.c. conferisce al curatore speciale la legittimazione processuale sottratta all'amministratore della società in conflitto di interessi. Il decreto del giudice provvede a individuare la persona nominata ed è la legge che con l'art. 78 cit. gli attribuisce il potere rappresentativo con la conseguenza che in capo al curatore speciale si instaura una rappresentanza sostanziale nel processo.

Si tratta di un potere di agire in nome e per conto della società che ha tratti peculiari atteso che:

-è solo provvisorio "finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza" (cfr. Cass. Civ. 6 agosto 2001, n. 10822; Cass. n. 16553 del 2010 che ha evidenziato l'esistenza di altre disposizioni in tema di tutela dei soggetti incapaci che presuppongono un conflitto relativo non soltanto al singolo processo ma che investe altri atti sostanziali e processuali, in una complessa situazione, che esige una valutazione globale degli interessi del rappresentato e dei suoi rapporti con il rappresentante. È stato precisato che l'istituto del curatore speciale ex artt. 78 -80 c.p.c., si pone, rispetto alle norme in materia di tutela sostanziale del soggetto, in un ambito del tutto diverso (volontaria giurisdizione in luogo del giudizio ordinario di cognizione), ha differenti presupposti (il conflitto processuale, in luogo del conflitto sostanziale) e conduce all'emissione di un



provvedimento di difforme natura (decisione giurisdizionale e non a carattere amministrativo. Si veda ancora Cass. 6 agosto 2001, n. 10822). L'indicazione generale, contenuta nell'art. 78 c.p.c., comma 1, è allora nel senso che i poteri del curatore sono conferiti per un periodo temporale delimitato ed auspicabilmente provvisorio: come è, del resto, confermato dalla disposizione dell'art. 80 c.p.c., comma 2, c.p.c., che impone la comunicazione della nomina al pubblico ministero, perché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza. Infine, il curatore speciale diviene destinatario di un mandato, quale figura generale dell'agire per conto altrui, per il quale l'art. 1722 c.c., pone la causa di estinzione il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;

-riguarda l'interesse giuridicamente rilevante oggetto del giudizio. Invero, la norma di cui all'art. 78 c.p.c., con riferimento alle società a responsabilità limitata, deve essere coordinata con le norme dettate dagli artt. 2475 e ss. c.c. che regolano il potere di rappresentanza espressione del rapporto di immedesimazione organica e, quindi, del generale procedimento di formazione e manifestazione di volontà della società. Conseguentemente il curatore speciale non può, in nome e per conto della società, esercitare tutti i diritti giuridicamente riferibili all'ente, esautorando gli amministratori, ma esclusivamente, il corporate interest confliggente con gli interessi personali e patrimoniali del singolo amministratore.

In definitiva, le domande di accertamento della violazione dell'art. 2598 c.c. da parte della FC s.r.l. della Polisportivo e della società FC devono essere rigettata con la conseguenza che deve essere rigettata anche la richiesta del curatore speciale della FC di chiamare in causa la Sporting

6. Periculum in mora

Preliminarmente, il Tribunale rileva che il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è un provvedimento cautelare tipico di cui può specificamente avvalersi colui che abbia ragione di temere di perdere la garanzia del proprio credito nel tempo occorrente per il suo accertamento giudiziale.

Il giudice può adottare, ai sensi dell'art. 671 c.p.c. il provvedimento di sequestro conservativo in presenza del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - e del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicché la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr. Cass. Civ. nn. 6336/98, 8729/97, 927/96), rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso alla individuazione dell'altra



condizione.

La funzione dell'istituto è di assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. neutralizzando il pericolo derivante dalla possibilità che il debitore compia, nelle more di svolgimento del processo di merito, atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare la garanzia generica.

Il sequestro conservativo rappresenta, quindi, la misura cautelare volta a rendere imm modificabile la garanzia patrimoniale per il corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento

Per quanto attiene al periculum in mora, mentre l'art. 924 del codice del 1865 identificava il requisito in parola nei "giusti motivi di sospettare della fuga del suo debitore, di temere sottrazioni o sia in pericolo di perdere le garanzie del suo credito" l'art. 671 c.p.c. utilizza la formula "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito".

Il tenore letterale della disposizione che fa riferimento al concetto di "fondato timore" impone al giudice di verificare se il pericolo si ricolleggi a dati reali e concreti.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte il periculum in mora può essere desunto, alternativamente (Cfr. Cass. Civ. n. 2139/98) sia da elementi obbiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano, sulla base di un giudizio di tipo valutativo, altamente probabile il depauperamento del patrimonio ed esprimano la concreta attitudine del debitore a sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta (cfr. Cass. Civ. nn. 2081/2002, 6042/98, 6460/96), con la ulteriore precisazione che "è insufficiente la sussistenza della idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito stesso" (cfr. Cass. Civ. n. 13400/2001).

Tanto premesso, il Tribunale ritiene che i fatti contestati e che allo stato appaiono fondati consentono di esprimere un giudizio positivo circa la spiccata attitudine della a compiere in autonomia, disattendendo i controlli dei consiglieri di amministrazione e dei soci, atti pregiudizievoli sul piano economico della società.

Il sequestro deve essere concesso nella misura del pregiudizio accertato allo stato che è pari alla somma di euro 36.000, corrispondente agli atti distrattivi compiuti dalla in danno della



FC e in favore della FC s.r.l.

Il Tribunale ritiene, inoltre, che deve disporsi la revoca della dalla sua funzione di presidente e amministratrice del consiglio di amministrazione della FC SSD s.r.l., in ragione della reiterazione e gravità delle irregolarità perpetrate in pregiudizio della società sopra indicate.

7.Spese processuali

Il Tribunale applicando gli artt. 91 c.p.c., 2476 c.p.c., applicando i parametri di cui al D.M. 55/24 con riferimento ai processi cautelari di valore indeterminato e di media complessità:

-condanna a pagare alla FC SSD s.r.l. a titolo di rimborso delle spese processuali la somma di euro 8.059,00 per compenso, oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge, bollo e contributo unificato;

-condanna la FC s.r.l. a pagare a Polisportiva ASD a titolo di rimborso delle spese processuali la somma la somma di euro 8.059,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge, bollo e contributo unificato;

-condanna Polisportiva ASD e FC SSD a r.l. a pagare in solido in favore di FC s.r.l. la somma di euro 8.059,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano pronunciandosi sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 700 c.p.c., 671 c.p.c. 2476 co. 3 c.c.,rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione:

-revoca nata a Caserta il 18 marzo 1988, codice fiscale DGSMNE88C58B963W, dall'incarico di amministratrice e presidente del consiglio di amministrazione della società FC SSD a r.l.;

-accoglie il ricorso di Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica e autorizza il sequestro conservativo, su tutti i beni mobili, registrati e non, immobili e anche crediti in danno di nata a Caserta il 18 marzo 1988, fino alla concorrenza della somma di euro 36.000;

-condanna a pagare alla FC s.r.l. a titolo di rimborso delle spese processuali la somma di euro 8.059,00 per compenso, oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge, bollo e contributo unificato;



-condanna la FC s.r.l. a pagare a Polisportiva ASD a titolo di rimborso delle spese processuali la somma la somma di euro 8.059,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge, bollo e contributo unificato;

-condanna Polisportiva ASD e FC SSD a r.l. a pagare in solido in favore di FC s.r.l. la somma di euro 8.059,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge con distrazione in favore dell'avv. Pietro Cerro dichiaratosi distrattario.

Napoli, 29 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

